SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 21 maggio 2026, n. 617 - CERTIFICAZIONE DI PASSAGGIO IN GIUDICATO

Ricorso elettorale n. R.G. 250/2026 proposto da Giovanni Francesco Stea c/ Regione Puglia e Ministero dell'Interno e nei confronti di altri.

N. 00250/2026 REG.RIC.

Pubblicato il 21/05/2026

Firmato digitalmente

N. 00617/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00250/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 250 del 2026, proposto da

Giovanni Francesco Stea, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Lofoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

N. 00250/2026 REG.RIC.

Giulio Scapato, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Gaetano Scoca, Giacomo Pietro Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ubaldo Pagano, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto e Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Cosimo Borraccino, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Annagrazia Angolano, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello D'Amico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Massimiliano Di Cuia, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Ciaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Rosa Barone, Cataldo Basile, Loredana Capone, Luigi Caroli, Cristian Casili, Napoleone Cera, Debora Ciliento, Gianfranco De Blasi, Giovanni De Leonardis, Domenico De Santis, Paolo Soccorso Dell'Erba, Rossella Falcone, Andrea Ferri, Giuseppe Fischetti, Nicola Gatta, Tommaso Gioia, Maria La Ghezza, Marcello Lanotte, Sebastiano Giuseppe Leo, Isabella Lettori, Luigi Lobuono, Antonio Matarrelli, Paride Mazzotta, Silvia Miglietta, Stefano Minerva, Anna Carmela Minuto, Paolo Pagliaro, Francesco Paolicelli, Ruggiero Passero, Donato Pentassuglia, Renato Perrini, Raffaele Piemontese, Fabio Saverio Romito, Nicola Rutigliano, Antonio Paolo Scalera, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Felice Antonio Spaccavento, Antonia Spina, Graziamaria Starace, Saverio Tammacco, Antonio Tutolo, Elisabetta Vaccarella, Giampaolo Vietri, Giovanni Vurchio e Antonio Decaro, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

N. 00250/2026 REG.RIC.

Partito Democratico della Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Gruppo Consiglio Regionale Puglia "Partito Democratico", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lecce, viale XXV Luglio 2/B;

per l'annullamento

del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'appello di Bari del 9 gennaio 2026 avente ad oggetto "*Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 23 e 24 novembre 2025*".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Giulio Scapato, di Ubaldo Pagano, di Cosimo Borraccino, di Annagrazia Angolano e di Massimiliano Di Cuia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2026 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori, avv.ti Fabrizio Lofoco per la parte ricorrente; Fabrizio Cecinato, anche in sostituzione di Nicola Ciaccia, per Di Cuia; Giuseppe Mescia, anche su delega di Franco Gaetano Scoca, per il controinteressato Scapato; Michelangelo Pinto per il controinteressato Pagano; Marco Lancieri, in sostituzione di A. D'Amico, per il controinteressato Angolano; Pierluigi Balducci, per il Partito Democratico della Puglia; Rocco A. Pignataro, in sostituzione di Domenico Mastrolia, per il Gruppo consiliare presso il Consiglio Regionale della Puglia "P.D."; l'avv. dello

N. 00250/2026 REG.RIC.

Stato Enrico Giannattasio è presente nelle preliminari; nessuno è comparso per Dell'Erba e per la Regione Puglia.

FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 130 del codice del processo amministrativo, in qualità di elettore e anche di candidato non eletto, l'annullamento e la correzione delle operazioni elettorali regionali della Puglia del 23 e 24 novembre 2025, del verbale di proclamazione degli eletti, della deliberazione regionale di convalida degli eletti e degli atti presupposti, nella parte in cui la lista di cui fa parte è stata esclusa dalla ripartizione dei seggi e nella parte in cui la distribuzione finale dei seggi tra le circoscrizioni avrebbe determinato un risultato lesivo della rappresentatività territoriale. Ha chiesto, in conseguenza, la riammissione della propria lista al riparto dei seggi, la correzione del risultato elettorale e la propria proclamazione quale Consigliere regionale. In via subordinata, ha chiesto la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale della normativa elettorale regionale.

1.1. Ha allegato di avere partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale in una lista collegata al candidato Presidente poi risultato eletto e che, all'esito dello scrutinio, la sua lista ha conseguito circa 54.300 voti. Ha allegato che l'Ufficio centrale regionale ha escluso la lista dalla ripartizione dei seggi, calcolando la soglia di sbarramento del 4 per cento rapportando i voti di lista al totale dei voti validi espressi per i candidati alla Presidenza, anziché al totale dei voti validi espressi per le sole liste circoscrizionali, determinando così una percentuale inferiore al 4 per cento. Ha allegato, inoltre, che il meccanismo di attribuzione dei seggi ha prodotto uno slittamento di seggi tra circoscrizioni, con una distribuzione finale ritenuta distorsiva rispetto alla proporzione demografica dei territori, in particolare con una sotto-

rappresentazione delle circoscrizioni più popolose e una sovra-rappresentazione di quelle meno popolose.

1.2. Il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di rappresentatività territoriale nella distribuzione dei seggi, sostenendo che il meccanismo di recupero dei resti nel collegio unico regionale, la redistribuzione nelle circoscrizioni e l'attribuzione del premio di maggioranza avrebbero prodotto uno slittamento sistematico e strutturale dei seggi tra circoscrizioni, in contrasto con gli artt. 1, 3 e 48 della Costituzione e con lo Statuto regionale. Ha dedotto la violazione del principio di uguaglianza del voto, sostenendo che la distribuzione finale dei seggi avrebbe determinato una disparità nel peso del voto tra i diversi territori, danneggiando quelli più popolosi e che avrebbe diritto ad una maggiore rappresentanza in seno al Consiglio regionale. Ha dedotto la violazione degli artt. 117 e 122 della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 2 luglio 2004 n. 165, sostenendo che il sistema elettorale pugliese eccederebbe i limiti della discrezionalità legislativa regionale in materia di rappresentanza delle minoranze e delle circoscrizioni con minore consistenza demografica e di equilibrio tra governabilità e rappresentanza (motivi I, II e III).

Ha dedotto, inoltre, l'erroneità del calcolo della soglia di sbarramento del 4 per cento, sostenendo che la base di calcolo dovrebbe essere costituita dai soli voti validi di lista, con esclusione dei voti espressi per i candidati alla Presidenza, e proponendo un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa (motivo IV).

In via subordinata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, punto n. 9, della legge 17 febbraio 1968 n. 108, come modificato dalla legge regionale della Puglia 10 marzo 2015 n. 7, per contrasto con gli artt. 1, 3, 48, 51, 117 e 122 della Costituzione, sotto i profili della irragionevolezza, sproporzione e compressione della rappresentanza democratica e territoriale (motivo V).

2. Si è costituita la Regione Puglia con memoria di stile, rimettendosi alla decisione del Collegio.

N. 00250/2026 REG.RIC.

3. Si è costituita l'Amministrazione statale, resistendo al ricorso.

4. Parte ricorrente ha notificato il ricorso a tutti i candidati eletti. Di questi, se ne sono costituiti cinque, resistendo al ricorso.

5. Sono intervenuti nel giudizio anche il gruppo consiliare regionale del PD e, direttamente, il Partito Democratico.

6. All'udienza del giorno 20.05.2026 la causa, discussa congiuntamente agli altri ricorsi elettorali chiamati in pari data, è passata in decisione.

7. In via pregiudiziale, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, estraneo alla competizione elettorale regionale.

8. Sempre in via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di legittimazione ad intervenire nel giudizio da parte del Gruppo consiliare, formatosi in seno all'organo regionale rappresentativo, trattandosi di una mera articolazione del Consiglio medesimo (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 8145 del 2010) e priva, conseguentemente, del potere di rappresentanza della Regione, peraltro costituita in questa sede per mezzo del suo legale rappresentante.

9. Con riguardo agli interventi, questi sono ammissibili poiché le parti intervenute non sono decadute da alcuna azione personale ma hanno fatto valere, più semplicemente, un interesse oppositivo all'accoglimento del ricorso: possono intervenire e accettare lo stato e il grado in cui il giudizio si trova, anche formulando difese orali nel corso della discussione.

10. Con riguardo alla tempestività delle costituzioni delle parti controinteressate, l'art. 130 c.p.a. impone la costituzione entro quindici giorni dal perfezionamento della notifica nei loro confronti. Occorre distinguere tra le diverse posizioni come segue.

La notifica nei confronti di Scarpato e di Pagano si sono perfezionate il 10.02.2026 e le loro costituzione sono rispettivamente del 24.02.2026 e del 25.02.2026. Lo stesso per Borracino, la cui notifica a mezzo posta si è perfezionata per il destinatario il

13.02.2026 e la costituzione è del 28.02.2026. Tali costituzioni in giudizio sono quindi tempestive.

11. Sono invece tardive quelle di Angolano e Di Cuia, poiché perfezionatesi per entrambi il 10.02.2026 (via PEC), mentre le costituzioni sono rispettivamente del 28.02.2026 e del 05.03.2026, come peraltro eccepito dalla parte ricorrente nel corso della discussione.

12. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.

13. Con riguardo ai motivi I, II e III, relativi alla distribuzione territoriale dei seggi, allo slittamento tra circoscrizioni e alla dedotta disparità nel peso del voto, va preliminarmente accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Partito Democratico.

Nel giudizio elettorale, è onere del ricorrente non solo formulare censure specifiche, indicando la natura dei vizi denunciati e l'ambito oggettivo delle operazioni contestate, ma anche allegare in che modo le irregolarità dedotte, alterando la manifestazione del voto, comportino l'illegittimità del risultato proclamato e l'ottenimento di quello auspicato (Cons. Stato, Sez. V, n. 3381 del 2015). La domanda di correzione del risultato elettorale, ai sensi dell'art. 130, comma 9, c.p.a., presuppone che il ricorrente indichi quale assetto alternativo dell'organo il giudice dovrebbe instaurare in luogo di quello proclamato.

Nel caso di specie, invece, il ricorrente contesta in termini strutturali il meccanismo di distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni, ma non indica quale sarebbe la distribuzione alternativa dei seggi, non specifica quali consiglieri attualmente proclamati verrebbero esclusi, non formula una tavola di riparto completa dei 50 seggi tra tutte le liste ammesse. Il ricorso si limita a prospettare tabelle riepilogative di carattere astratto, riferite alla proporzione tra seggi e popolazione, senza mai tradurle in un elenco nominativo di eletti ed esclusi. In sostanza, il ricorrente chiede al giudice di ricostruire autonomamente un modello alternativo di attribuzione dei seggi,

verificando solo a valle di tale operazione se vi sia spazio per la sua elezione. Un simile modo di procedere eccede la funzione del giudizio elettorale, che è di verifica della regolarità delle operazioni e di eventuale correzione del risultato sulla base di un *petitum* determinato, e non di ridisegno del sistema di riparto.

I motivi I, II e III sono pertanto inammissibili per difetto di specificità della domanda correttiva. Ciò vale a prescindere dalla spendita della legittimazione a ricorrere di cittadino-elettore che di candidato non eletto.

14. Nel merito, per ragioni di priorità logica, occorre esaminare le censure relative al calcolo della soglia di sbarramento del 4 per cento (motivi IV e V), che presentano un *petitum* correttivo sufficientemente determinato: il ricorrente indica che, ricalcolando la soglia sui soli voti di lista, la lista supererebbe lo sbarramento e il ricorrente verrebbe eletto quale capolista nella circoscrizione di pertinenza.

La questione non attiene alla correttezza delle operazioni elettorali, ma all'interpretazione delle disposizioni normative della legge elettorale regionale in ordine al criterio di calcolo della soglia di sbarramento. Sul punto, la questione non è nuova.

La normativa applicabile si compone della legge 17 febbraio 1968 n. 108, della legge 23 febbraio 1995 n. 43 e della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005 n. 2, come modificata dalla legge della Regione Puglia 10 marzo 2015 n. 7.L'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2005, come modificato dalla legge regionale n. 7 del 2015, interviene sull'art. 15 della legge n. 108 del 1968 e prevede, al comma 4, punto n. 9, che l'Ufficio centrale regionale "*determina le percentuali delle cifre elettorali di ciascun gruppo collegato in coalizione, di ciascuna coalizione di gruppi e dei singoli gruppi non collegati ad altri rapportando la cifra elettorale da ciascuno conseguita al totale dei voti validi conseguiti nella regione di cui al numero 2 del presente comma*". Il punto n. 2, a sua volta, prevede che il "*totale dei voti validi conseguiti nella regione*" derivi dalla somma delle cifre elettorali regionali di cui al punto n. 1, il quale stabilisce che

la cifra elettorale regionale di ciascun candidato Presidente è data dalla somma delle cifre elettorali conseguite da ciascun candidato Presidente in tutte le circoscrizioni. I successivi punti n. 10, n. 11 e n. 12 pongono la regola sull'esclusione dal riparto dei seggi delle coalizioni che hanno ottenuto meno dell'8 per cento dei voti validi conseguiti nella regione, dei singoli gruppi non collegati che hanno ottenuto meno dell'8 per cento e dei gruppi che, anche se uniti in coalizione, non hanno individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi conseguiti nella regione.

La norma, dunque, attraverso una concatenazione di rinvii interni, individua come base di calcolo per la soglia di sbarramento i voti validi espressi per i candidati Presidente, e non i voti espressi per le sole liste circoscrizionali. La prospettazione del ricorrente, secondo cui la base di calcolo dovrebbe essere costituita dai soli voti di lista, non trova riscontro nel testo normativo.

In materia elettorale, il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 13 del 1997 ha stabilito che le norme sui procedimenti elettorali riguardano meccanismi matematici e non si prestano ad applicazioni che non trovino nella formulazione letterale un indiscusso supporto, pena l'introduzione di criteri di elezione diversi da quelli voluti dal legislatore. Su identica questione, il TAR Puglia si è già pronunciato con la sentenza n. 148 del 2021, poi confermata dal Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5838 del 2021, chiarendo che il totale dei voti validi riportati da ogni lista va rapportato al totale dei voti validi conseguiti da ciascun candidato Presidente e che tale grandezza coincide con il totale dei voti validi cui la norma fa espresso riferimento. Il Consiglio di Stato, nella medesima pronuncia, ha ribadito che la norma è del tutto perspicua nel riferirsi ai voti espressi in favore dei candidati alla carica di Presidente e che non vi sono margini per una lettura di diverso tenore. L'esistenza di un giudicato su identica questione interpretativa concorre ad assicurare la prevedibilità del risultato elettorale.

Il motivo IV è pertanto infondato.

15. Non è fondata neppure la questione di legittimità costituzionale sollevata con il motivo V.

La Corte costituzionale ha costantemente affermato che il legislatore gode in materia elettorale di ampia discrezionalità, a condizione che il suo esercizio non si traduca nell'adozione di una disciplina manifestamente irragionevole (Corte Cost. n. 35 del 2017, n. 193 del 2015, n. 275 e n. 1 del 2014, n. 271 del 2010). La previsione di soglie di sbarramento e delle relative modalità di applicazione costituisce una tipica manifestazione di tale discrezionalità, finalizzata ad evitare la frammentazione della rappresentanza politica e a contribuire alla governabilità (Corte Cost. n. 193 del 2015).

Il collegamento tra l'operatività della soglia e il risultato elettorale del candidato Presidente è coerente con la forma di governo regionale prevista dalla Costituzione per il caso del Presidente direttamente eletto, che valorizza il vincolo tra il Consiglio regionale e il Presidente eletto in forza del principio del *simul stabunt, simul cadent* (Corte Cost. n. 193 del 2015).

Il meccanismo di calcolo previsto dalla legge regionale pugliese determina uno scostamento contenuto rispetto al valore nominale della soglia, che resta al di sotto del limite del 5 per cento individuato dalla Corte costituzionale come parametro di ragionevolezza (Corte Cost. n. 239 del 2018). Il richiamo all'art. 117 della Costituzione non aggiunge un parametro autonomo alla censura, poiché i principi fondamentali statali in materia elettorale regionale trovano la propria sede specifica nell'art. 122, primo comma, della Costituzione e nella legge 2 luglio 2004 n. 165, già esaminati. La questione di legittimità costituzionale è pertanto manifestamente infondata.

16. In ogni caso, anche a voler superare il profilo di inammissibilità dei i motivi I, II e III nei termini indicati sopra, gli stessi sarebbero, per un verso, privi di utilità per il ricorrente-candidato e, comunque, infondati.

Da un lato, infatti, la lista del ricorrente, non avendo superato la soglia del 4 per cento per le ragioni indicate al capo precedente, è legittimamente esclusa dal riparto dei seggi. Ne consegue che le censure relative alla distribuzione territoriale dei seggi, allo slittamento tra circoscrizioni e alla dedotta disparità nel peso del voto non sono sorrette da un interesse concreto e attuale: nessuna diversa distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni potrebbe determinare l'elezione del ricorrente, la cui lista non partecipa al riparto.

17. Per altro verso, valorizzando la legittimazione attiva del ricorrente quale cittadino pugliese - e che avrebbe pertanto interesse al rispetto delle regole elettorali, i motivi - da trattare congiuntamente - vanno respinti nel merito.

Parte ricorrente muove dalla premessa che il meccanismo elettorale pugliese produrrebbe una distorsione strutturale della rappresentanza territoriale, poiché il sistema di recupero dei resti nel Collegio Unico Regionale, la redistribuzione dei seggi nelle circoscrizioni e l'attribuzione del premio di maggioranza determinerebbero un trasferimento sistematico di seggi dalle circoscrizioni più popolose a quelle meno popolose, alterando il rapporto tra popolazione e rappresentanza e comprimendo il principio di uguaglianza del voto (discriminazione al contrario). La tesi non è fondata.

Il procedimento elettorale regionale pugliese, come già chiarito da questo Tribunale nella sentenza n. 544 del 2026, si articola in due fasi logicamente distinte ma funzionalmente unitarie: la prima, di natura proporzionale, relativa a 23 seggi attribuiti mediante quozienti pieni e recupero dei resti; la seconda, relativa ai restanti 27 seggi comprensivi della quota derivante dal premio di maggioranza. Nella prima fase, la rappresentanza proporzionale dei territori si realizza attraverso i quozienti pieni: ogni circoscrizione riceve un numero di seggi corrispondente alla propria forza elettorale divisa per il quoziente circoscrizionale. Le circoscrizioni demograficamente più rilevanti dispongono di un numero maggiore di seggi da distribuire (Bari nel numero di 7, ad esempio, contro BAT che ne assegna solo 2) e i voti che raggiungono il

quoziente producono seggi direttamente. Una circoscrizione grande che ha ottenuto molti seggi a quoziente pieno genera, per ciò stesso, un residuo proporzionalmente contenuto: la sua forza elettorale si è già tradotta in rappresentanza. Una circoscrizione più piccola, che non ha raggiunto il quoziente pieno nella medesima misura, genera invece un residuo proporzionalmente più elevato. La graduatoria dei voti residuati non distribuisce voti, ma colloca seggi: individua le circoscrizioni nelle quali il consenso espresso non ha ancora trovato adeguata traduzione nella distribuzione geografica dei seggi all'interno del medesimo gruppo di liste (TAR Puglia, Bari, Sez. III, n. 544 del 2026).

La circoscrizione prima in graduatoria non è la circoscrizione più forte in assoluto, ma quella nella quale il divario tra consenso espresso e rappresentanza già conseguita è maggiore in proporzione al quoziente. Lo scostamento dalla proporzione demografica che il ricorrente lamenta non è dunque un effetto patologico del sistema, ma il complemento aritmetico del meccanismo proporzionale stesso: la graduatoria dei resti interviene per distribuire ciò che la matematica dei quozienti non è riuscita a tradurre in seggi diretti, e opera strutturalmente in direzione opposta rispetto alla fase dei quozienti, bilanciandola. Accogliere la tesi del ricorrente significherebbe imporre che le circoscrizioni più popolose siano premiate sia nella fase dei quozienti pieni, dove la loro dimensione le avvantaggia strutturalmente, sia nella fase dei resti, dove la loro dimensione riduce il residuo proporzionale: il che equivarrebbe a una doppia valorizzazione della medesima forza elettorale (TAR Puglia, Bari, Sez. III, n. 544 del 2026).

Il sistema dei resti assolve una funzione di riequilibrio territoriale: garantisce che anche le circoscrizioni meno popolose, nelle quali il consenso espresso non ha raggiunto il quoziente pieno nella medesima misura delle circoscrizioni più grandi, trovino una traduzione della propria forza elettorale nella composizione del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale, infatti, non rappresenta soltanto una somma di

individui in proporzione alla popolazione, ma anche le comunità territoriali nelle quali la Regione si articola, e il meccanismo di distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni è lo strumento attraverso il quale tale esigenza trova attuazione. Eliminare tale sistema o subordinarlo a un criterio di pura forza numerica significherebbe privare le circoscrizioni minori di ogni possibilità di compensazione, concentrando l'intera capacità rappresentativa nelle circoscrizioni demograficamente prevalenti.

Quanto alla dedotta violazione del principio di uguaglianza del voto, il principio sancito dagli artt. 3 e 48 della Costituzione opera sul piano dell'espressione del suffragio e garantisce che ciascun elettore disponga di un voto di eguale valore formale, non che la traduzione meccanica dei voti in seggi produca un rapporto identico tra voti e seggi in ogni circoscrizione e in ogni fase del procedimento. Una variazione di tale rapporto è fisiologica in qualsiasi sistema che combini quozienti e resti e non integra, di per sé, una violazione costituzionale. La Corte costituzionale ha costantemente riconosciuto che il legislatore gode in materia elettorale di ampia discrezionalità nella conformazione dei meccanismi di traduzione dei voti in seggi, a condizione che il risultato non sia manifestamente irragionevole (Corte Cost. n. 35 del 2017, n. 193 del 2015). Nel caso di specie, lo scostamento rispetto alla proporzione demografica non è il frutto di una scelta arbitraria del legislatore, ma la conseguenza intrinseca del funzionamento del sistema dei resti, che il legislatore ha legittimamente adottato per bilanciare la rappresentanza di tutti i territori, evitando che le circoscrizioni più grandi assorbano l'intera capacità rappresentativa a scapito delle circoscrizioni minori. Il richiamo agli artt. 117 e 122 della Costituzione e ai principi fondamentali della legge 2 luglio 2004 n. 165 non aggiunge un parametro autonomo alla censura: l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze e l'equilibrio tra governabilità e rappresentanza, cui il legislatore regionale è tenuto, non implica una corrispondenza rigida tra popolazione e seggi in ogni fase del procedimento

elettorale, ma vieta soltanto discipline che comprimano la rappresentanza in misura manifestamente sproporzionata, il che non si verifica nel caso di specie.

I motivi I, II e III sono pertanto infondati.

18. In definitiva, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e, in ogni caso, è infondato nel merito.

19. Le spese del giudizio, per la peculiarità e complessità delle questioni poste, possono compensarsi tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, in ogni caso, infondato.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Blanda, Presidente

Lorenzo Ieva, Consigliere

Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

N. 00250/2026 REG.RIC.

Lorenzo Mennoia **Vincenzo Blanda**

IL SEGRETARIO

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari

Ufficio Archivio

Prot. n. 12964/2026

Vista la richiesta di certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c., inerente la sentenza di questo Tribunale n. 617/2026, depositata dall' Avv. Anna Bucci, per conto di parte resistente, in data 4 novembre 2026, prot. n. 2026012728 e successive integrazioni;

Visti i registri informatici e gli atti d'ufficio ed, in particolare,

Vista la conferma del mancato deposito di ricorsi in appello avverso la suddetta sentenza, fornita in data 10 novembre 2026 dalla Segreteria del Consiglio di Stato nelle modalità indicate dalla nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, n. 25153/2015;

SI CERTIFICA

che avverso la sentenza della III Sezione di questo Tribunale, n. 617/2026, pubblicata in data 21 maggio 2026 in esito al ricorso n. 250/2026 R.G. (STEA GIOVANNI FRANCESCO C\ REGIONE PUGLIA + Altri), alla data del 9 novembre 2026, non risultano proposti ricorsi in appello nei termini di legge né, ai sensi degli artt. 367, 369, comma 3, c.p.c. e 123 disp. att. c.p.c., risulta presentato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Si attesta, altresì, che, alla data del 9 novembre 2026, non risulta depositato ricorso per revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c.

Il presente certificato è rilasciato all' avv. Anna Bucci esente da ogni imposta, bollo e diritti di cancelleria, trattandosi di procedimento in materia elettorale.

Bari il 10 novembre 2026

Il funzionario

dott.ssa Virginia RICCO

Virginia Ricco 10.11.2026 10:03:18 GMT+00:00